

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA IUDECA 79

Numero REA: CT - 185003

Codice fiscale: 91006900871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

Rep. n.8262/5542

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1) è costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione "**COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. - O.N.L.U.S.**".

La società cooperativa è iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2) La Società ha sede legale in Caltagirone.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la Straordinaria.

Art.4) La società, senza finalità speculative, si propone di incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e quindi di contribuire a risolvere il problema dell'occupazione giovanile nel Sud, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili per combattere la disoccupazione.

Ciò anche ai fini della Legge Regionale Siciliana 18 agosto 1978 n.327, 2 dicembre 1980 n.125 e della legge n.44/86 (legge De Vito) e successive aggiunte e modificazioni.

La Cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni e di tutti i finanziamenti scaturenti da leggi regionali, statali e comunitarie, emanate ed emanande, ed in particolare da tutte quelle che fanno riferimento alle cooperative costituite in prevalenza da elementi giovanili o femminili.

Su deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, essa può aprire agenzie e succursali fuori della provincia ed aderire o partecipare a consorzi di cooperative od ad organismi economici e non che si propongono iniziative ed attività mutualistiche ed a federazioni.

La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di esple-

tare, stabilendo un collegamento funzionale tra le stesse, le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991 n.381, ai sensi della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n.153/96, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini in campi diversi e specialmente nei seguenti settori: industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico, ecologico ed ambientale, pulizia di ogni genere e tipo, manutenzione e gestione di parchi e verde pubblico e privato e di ogni altro servizio di attività finalizzata all'inserimento lavorativo di persone disabili, svantaggiate e tossico-dipendenti.

All'uopo intende senza alcuna finalità speculativa:

A)- Istituire e/o gestire centri di accoglienza per giovani che hanno problemi di comportamento ed handicap di qualsiasi genere e tipo.

B)- L'assistenza a gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno, assicurando il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza.

C)- L'assistenza psico-sociale e sanitaria di qualsiasi genere e tipo tendente al reinserimento sociale ed alla riabilitazione dei soggetti affidati al sodalizio.

A tale scopo la società potrà stipulare convenzioni con medici specializzati e operatori sociali nelle varie discipline, se non ve ne siano disponibili tra i soci, ed in ogni caso, per comprovati motivi funzionali alla società.

D)- Prevenire e rimuovere le cause di bisogni individuali o collettivi nonché di emarginazione sociale costituendo una rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi adeguati, superando la frammentarietà e la precarietà.

E)- L'organizzazione di servizi nei seguenti settori:

- 1)- servizio sociale professionale di zona;
- 2)- servizio di Segretariato Sociale;
- 3)- servizio sociale professionale;
- 4)- assistenza domiciliare;
- 5)- centri diurni di assistenza e di incontro per i minori, inabili, disabili e tossico dipendenti;
- 6)- comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili, ed altri soggetti privi di assistenza familiare; case famiglia e gestione di asili nido;
- 7)- centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- 8)- soggiorni di vacanza;
- 9)- cura dell'affidamento familiare a sostegno degli affidatari;
- 10)- assistenza in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- 11)- ricoveri volti a garantire l'assistenza di tipo conti-

	nuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli sopra descritti; 12)- assistenza fisioterapica, chinesiterapica, e riabilita- tiva in genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento del- le finalità citate; 13)- assistenza post-penitenziaria; 14)- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di ser- vizi ed interventi a sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà; 15)- altre forme anche integrative delle precedenti idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o perma- nente di insufficienza o di inadeguatezza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare; 16)- prestare consulenza ed assistenza medica, psicologica e sociale allo scopo di aiutare il singolo, la coppia e la fa- miglia nella formazione e nello sviluppo armonico della loro personalità e nell'adempimento del loro ruolo socio-culturale; 17)- promuovere un'adeguata informazione medico-psicologica, sessuologica, giuridica e sociale, in ordine alla problemati- ca familiare; 18)- fornire i servizi di consulenza medica, psico-pedagogica e di medicina scolastica; 19)- acquistare, affittare, gestire direttamente o in conven- zione Centri di Assistenza agli handicappati per la riabili- tazione fisica e psichica; 20)- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazio- ne dei servizi volti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più possibile il mantenimento ed il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo fami- liare e sociale; 21)- fornire assistenza domiciliare ed accompagnamento agli anziani e agli handicappati; 22)- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazio- ne dei servizi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione del tossicodipendente, promuovere ed attuare interventi ne- cessari ad un suo completo reinserimento sociale e lavorativo; 23)- promuovere ed organizzare interventi di educazione sani- taria, igiene e medicina del lavoro; 24)- organizzare attività culturali, socio-educative e del tempo libero; 25)- acquistare, affittare, gestire direttamente o in conven- zione asili nido, scuole materne, doposcuola, baby-parking, mense e refezioni; 26)- fornire un servizio di pulmini-bus per accompagnare i bambini a domicilio; 27)- gestire direttamente o in appalto colonie estive od in- vernali; 28)- organizzare, gestire direttamente o in convenzione corsi

di formazione del personale socio-sanitario, corsi di qualificazione ed addestramento professionale;

29)- istituire attività di aggiornamento o formazione permanente per i propri soci;

30)- elaborare le richieste della base per la promozione di nuovi servizi più rispondenti alle esigenze dei cittadini;

31)- promuovere ed effettuare inchieste e ricerche tecnicistiche;

32)- fornire agli enti e alle persone che si occupano di problemi educativi e sociali collaborazione, assistenza, personale specializzato e mezzi tecnici;

33)- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

34)- stipulare convenzioni, chiedere e ricevere contributi dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, A.S.L. enti pubblici e privati, in ordine al raggiungimento degli scopi sociali; compiere tutte quelle operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessari per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, ivi comprese l'apertura di conti correnti bancari, con possibilità di fido, o l'intrattenimento di altri rapporti bancari;

35)- Gestione di Centri Sociali, Culturali e Promozionali;

36)- Interventi professionali a favore di individui, gruppi e comunità;

37)- Servizi socio-psicologici, extra-murali e domiciliari convenzionati con enti pubblici;

38)- Inchieste e ricerche scientifiche;

39)- Diffusione di notizie di interesse generale e sull'attività svolta attraverso la stampa, i comunicati, i volantini di comunicazione;

40)- Corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori soci e non soci della Cooperativa, utilizzando allo scopo personale specializzato esterno ed interno della Cooperativa per conto di organismi pubblici e privati;

41)- Rapporti informativi ed operativi con organismi che operano nell'ambito delle scienze umane e sociali;

42)- la partecipazione a tutte le attività organizzate da enti pubblici e privati al fine dello sviluppo sociale e della promozione umana contratti d'area, contratti di quartiere e tutti gli interventi aventi scopo sociale);

43)- Tutti gli altri mezzi che saranno ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi previsti, servendosi eventualmente delle necessarie conoscenze di esperti scelti di volta in volta per prestazioni saltuarie.

La cooperativa potrà svolgere inoltre le seguenti attività:

- la gestione di lavanderia industriale e non;

	- la fornitura e/o il noleggio di biancheria e vestiario, per alberghi, hotel, ristoranti e ogni altra struttura recettiva e/o ludica; - la realizzazione e/o gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore; - la gestione di attività di raccolta, baratto, recupero, riutilizzo e intermediazione e commercializzazione dei rifiuti speciali e non, con ogni attività accessoria (trasporto, trattamento, smaltimento, trasformazione, ecc.); - la derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione di immobili pubblici e privati, mediante appalto, affidamento diretto ovvero qualsivoglia altra convenzione; - la manutenzione del verde pubblico e servizi ambientali in genere; - la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, impianti sportivi, strutture residenziali e qualsivoglia altra struttura recettiva, con ogni accessoria attività (servizi turistici, di accompagnamento, di animazione, ecc.); - la gestione, anche in appalto, di mense ospedaliere, carcerarie, militari, religiose, universitarie, aziendali, scolastiche, di enti pubblici e privati, gestione di mense in genere; - il servizio di trasporto persone in genere, incluso servizio navetta; - istituzione e gestione di centri di accoglienza e/o strutture residenziali, di assistenza e tutela di extracomunitari di ogni età, sesso e condizioni politiche e sociali, in stato di bisogno e di abbandono provenienti da qualsiasi paese; qualsivoglia iniziativa di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; ogni altra connessa attività (disbrigo pratiche burocratiche, scuole di lingue, corsi di adattamento, ecc.); - produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari in genere. La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies del codice civile. La Società, soltanto in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n.197 e 2 gennaio 1991 n.1 nonchè del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune e potrà assumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto analogo od affine al proprio. Per la realizzazione delle finalità descritte la cooperativa potrà prendere contatti con tutti gli organismi comunitari

della C.E. e statali, regionali, provinciali e comunali per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire lo svolgimento dell'attività sociale in base alle leggi emanate e/o emanande.

Altresì potrà effettuare le operazioni immobiliari e mobiliari occorrenti con gli Istituti di Credito autorizzati, con ditte private ed altri Enti in quanto necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

CAPITALE SOCIALE

Art.5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art.6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2522 del Codice Civile.

Art.7) Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che intendano perseguire gli scopi sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale, i soggetti in terapia e tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non e gli enti collettivi, comunque in numero non superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di promozione della persona umana.

Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

La partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla legge 381/91.

Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri concessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art.2 della legge 381/91.

Possono essere ammessi come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni; ai soci sovventori spetta una remunerazione pari al massimo stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e quindi anche superiore a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Art.8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazione in carta semplice;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti massimi fissati dall'art.2525 del Codice Civile; la quota sottoscritta dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione a socio;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art.2528 del Codice Civile. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti seguenti.

Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la loro quota sociale.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.

La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

I soci dovranno impegnarsi e accettare gli scopi sociali ed uniformarsi alle norme di cui al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo.

I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili delle varie strutture della cooperativa.

In caso di partecipazione a bandi pubblici per la concessione di finanziamenti i soci si impegnano a realizzare e mantenere gli obblighi previsti dai bandi per una durata almeno pari al periodo vincolativo (dieci anni per gli investimenti immobiliari, cinque anni per gli investimenti mobiliari).

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Art.10) Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2530 del Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente.

Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 c.c..

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni.

Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale competente che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art.11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento della persona giuridica.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-

giungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura.

Art.13) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società senza autorizzazione;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o ancora nel regolamento interno;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) che, senza giustificato motivo, non partecipi in proprio e/o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordinarie e/o straordinarie;

g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

h) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art.14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione

che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dall'Organo Amministrativo con apposita delibera entro 60 giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art.15) I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corrispondenza dei relativi interessi legali.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Art.16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art.2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art.2514 del codice civile.

Art.17) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione

sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non

può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

Art.18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.19) L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria è convocata, altresì, per:

a) la nomina degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

b) l'approvazione del regolamento interno;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;

e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanziamento di programmi di cui all'art. 4 dello statuto sociale;

f) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea potrà anche deliberare l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Collegio Sindacale: in questi casi la convocazione deve avere luogo almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, con le modalità appresso specificate.

Art.20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicata alla società ad annotata nel libro soci.

In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida, anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.21) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-

cedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere

comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, o dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art.22) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta e della tassa di ammissione.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

è consentito il voto per corrispondenza.

In questo caso:

a) l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;

b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati dalla stessa assemblea e da un Sindaco;

c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ultimi, quelli che abbiano scheda bianca o nulla.

Art.23) L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.24) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.

Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori, purchè non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili nei limiti di legge e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.

I consiglieri eleggono fra loro un presidente e un Vice Presidente ed eventualmente consiglieri delegati; essi nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Art.25) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art.26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art.27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.

Art.28) Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle

spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art.30) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
- l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione od il potenziamento aziendale;
- m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendo la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

L'Organo Amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando

loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e

le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Art.31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, se non è possibile sostituirlo nei modi di legge per cooptazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art.32) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa.

Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

REVISORE CONTABILE E COLLEGIO SINDACALE

Art.33) Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli artt.2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.

Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci

debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.34) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero) e non superiore al limite stabilito dalla legge; nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali accantonamenti di utili;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Le quote di aumento di capitale sociale sottoscritte dai soci in denaro dovranno essere versate secondo le modalità fissate

di volta in volta dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART.2545 QUATER DEL CODICE CIVILE

Art.35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art.36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art.2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art.37) Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art.2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies del Codice Civile, la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così

destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria.

Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n.220.

In difetto di adesione tale versamento andr effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del 2% (due per cento) più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'Organo Amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art.2529 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 30 comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di

riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

RISTORNI

Art.38) L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.39) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più

diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede al Società.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.40) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei soci cooperatori e/o dei dipendenti della società.

La delibera che approva il Regolamento e la copia dello stesso per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente depositate nel Registro delle Imprese competente.

Art.41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art.2545 duodecies del Codice Civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsato integralmente la precedente:

- 1) le quote detenute dai soci sovventori;
- 2) le quote detenute dai soci ordinari.

In caso di liquidazione della società, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, con le modalità determinate dall'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica utilità

conformi allo spirito mutualistico.

Eventuali controversie verranno decise dall'Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione, di intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

Art.42) La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art.43) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.

Al presente atto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.460/1997 ed in particolare si fa espresso riferimento all'articolo 17 esenzione dall'imposta di bollo.

F.to: Lirosi Francesco - Giuseppe Bonaccorso.

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMA 3, 4 e 5 D. Lgs. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. ESENTE"